



REGIONE CALABRIA  
U.O.A. "Politiche della Montagna,  
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"  
DIREZIONE GENERALE



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Ai conduttori di superfici agricole e forestali  
Ai CAA

Associazioni di Categoria degli agricoltori  
LORO SEDI

e p.c.

PREFETTURE DELLA CALABRIA  
[protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)  
[protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it)  
[protocollo.prefvv@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvv@pec.interno.it)  
[protocollo.prefkr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefkr@pec.interno.it)  
[protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it)

Comando Regione Carabinieri Forestali Calabria  
[frc43955@pec.carabinieri.it](mailto:frc43955@pec.carabinieri.it)

## **Oggetto: Campagna Antincendi Boschivi anno 2022.**

Come è noto l'estate 2021, in Italia e soprattutto nel nostro territorio regionale, è stata caratterizzata da un numero estremamente rilevante di incendi boschivi e di interfaccia che hanno provocato ingenti e gravi danni all'intero ecosistema regionale, ivi comprese le colture agrarie, gli allevamenti, gli insediamenti civili, rurali ed industriali, mettendo in concreto ed immediato pericolo sia il patrimonio boschivo che quello abitativo e produttivo.

I primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un andamento anomalo degli incendi e, soltanto nel mese di marzo si è registrato un aumento di incendi, ben oltre la media degli anni precedenti, molti dei quali sono ricaduti in aree agricole-urbane e hanno richiesto importanti interventi di spegnimento da parte delle squadre di Calabria Verde.

E' necessario sottolineare come la tutela del paesaggio e le attività sottese alla conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, che rappresenta un bene insostituibile per la qualità della vita, costituiscono entrambi principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Alla luce di quanto indicato, l'esercizio della funzione di prevenzione e controllo dell'integrità del patrimonio forestale diventa un obbligo e deve essere ricompreso all'interno del comune senso civico richiesto a tutti i proprietari, affittuari e conduttori di superfici agricole e forestali unitamente ai cittadini e agli enti.

In attesa della prossima approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano antincendio boschivo 2022 si ritiene doveroso richiamare le SS.LL. agli obblighi previsti agli articoli 7 e 11 della

legge regionale n. 51/2017, i quali prevedono che i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali, *nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi* (art. 11, comma 1 e 2) e sono obbligati a *iniziare la mietitura delle colture cerealicole dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade* (art. 11, comma 3).

Inoltre, i conduttori:

- a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio su campi a coltura cerealicola e foraggera, entro il 15 luglio di ogni anno, devono realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri (art. 7, comma 1);
- entro il 31 maggio di ogni anno, nei terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e negli arboreti hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione (art. 7, comma 2);
- entro il 31 maggio di ogni anno, devono provvedere al ripristino e alla ripulitura dei viali parafuoco dei boschi (art. 7, comma 3) nonché tenere costantemente riservata una fascia protettiva, larga almeno 5 metri, ai confini con altre colture, con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, libere da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti perimetralmente (art. 7, comma 4);
- entro il 31 maggio, devono obbligatoriamente realizzare perimetralmente le superfici pascolative, una fascia di protezione priva di vegetazione di almeno 5 metri (art. 7, comma 5).

Si **evidenzia** che il sostegno fornito agli agricoltori (condizionalità) impone che gli stessi debbano rispettare:

- i criteri di gestione obbligatori (CGO), applicabili a tutti gli agricoltori, che ricevano o meno sostegno nel quadro della politica agricola comune (PAC);
- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), applicabili solo agli agricoltori che ricevono sostegno nel quadro della PAC.

Si **ricorda** infine che gli agricoltori che violano il diritto dell'UE in materia di ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere degli animali o gestione dei terreni si vedranno ridurre il sostegno dell'UE e potrebbero incorrere in altre nuove sanzioni.

Ciò premesso, si coglie l'occasione per ribadire, ancora una volta, la necessità strategica della collaborazione tra istituzioni pubbliche, soggetti privati e cittadini perché le misure di prevenzione e lotta al fenomeno degli incendi boschivi possano avere l'auspicata efficacia.

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
**Ing. Salvatore Siviglia**